

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6322

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MACALUSO, FINI, LO PORTO, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FRANCHI, MACERATINI, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLE-GATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SENTER, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE, VIVIANI

Presentata il 22 gennaio 1992

Istituzione dell'Ente parco archeologico della valle dei templi di Agrigento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di richiamare l'attenzione del mondo della cultura classica ellenica e del mondo politico per una definitiva regolamentazione di una zona del territorio siciliano, tra le più belle ed incantevoli del Mediterraneo.

La valle dei templi di Agrigento, oggetto della presente proposta di legge, costituisce una rara ed eccezionale testimonianza della civiltà della Magna Grecia, di cui Agrigento fu *polis* prediletta.

Questa proposta di legge nasce per porre la parola fine a tutte le speculazioni di basso livello poste in essere da

disinformate testate giornalistiche regionali e nazionali, portavoci della pseudo cultura ed ignare della realtà dei luoghi.

Autentiche personalità e statisti di prestigio internazionale quali il nostro Presidente del Consiglio onorevole Giulio Andreotti così hanno commentato il presunto scempio: « Vedendo gli stupendi monumenti archeologici emergere in una verde valle non contaminata da alcuna altra struttura, debbo concludere che una relazione amministrativa che fece tanto chiasso alcuni anni fa in Parlamento, era perlomeno esagerata; un po' come tutte le generalizzazioni ». E così anche si

esprime la gentile consorte dell'onorevole La Malfa: « Non volevo venire perché mi hanno detto che la valle dei templi è invasa dalla cementificazione. Ho avuto invece la gradita sorpresa di constatare di persona che queste voci sono false e la valle dei templi è incontaminata ».

Tali vicende e tali autorevoli testimonianze non potevano lasciare indifferenti un gruppo di prestigiosi ed autorevoli professionisti agrigentini, che hanno costituito un comitato di emergenza per la verità e la tutela della valle dei templi.

Tale comitato è presieduto dal dottor Michele Contino, coadiuvato dai signori: dottor Roberto Medi, professor Antonio Lo Presti, ingegnere Giuseppe Pendolino, architetto Gerlando Sanzo, dottor Italo Di Stefano, dottori Baldacchino, Calogero e Vincenzo, nonché dall'ambientalista dottor Domenico Incardona.

E con il comitato è presente l'intera popolazione della valle dei templi, decisa a difendersi dagli assalti disinformati — da qualsiasi fonte provengano — e di fornire tutta la documentazione al fine di articolare la presente proposta di legge.

È ormai chiaro e documentato che gli attacchi razzisti e indiscriminati sul presunto scempio e cementificazione della valle dei templi sono frutto di infondate speculazioni di ben identificati settori mossi da oscuri interessi. Nell'insieme la valle dei templi è incontaminata dal cemento e quelle opere all'interno di essa, se vogliamo portare un esempio (case Pantalena, viadotto Morandi, locali del museo archeologico, ecc.), che tanto scalpore hanno suscitato sui mezzi di informazione, sono state realizzate dalle pubbliche amministrazioni, sovrintendenza compresa, o con l'autorizzazione delle stesse.

In verità la sovrintendenza di Agrigento è diventata uno Stato nello Stato, che ha trasformato la valle in un ricetta-

colo di erbacce, di rami secchi e di rifiuti di quelle che erano terre rigogliose ed adorne di mandorli. Queste sono state prima irrazionalmente espropriate dalla sovrintendenza e poi lasciate nel più totale abbandono.

La valle dei templi, oltre ad essere sede di emergenze monumentali e di reperti archeologici, costituisce una bellezza naturale di indiscusso valore per cui è compito dello Stato conservarla, proteggerla, renderla fruibile e costituirne fonte di beneficio per la comunità residente. Ciò si può attuare non attraverso l'imposizione di vincoli fini a se stessi né tantomeno espropriando le terre ai singoli proprietari per poi lasciarle nel più completo abbandono. Appare pertanto indispensabile la costituzione del Parco archeologico della valle dei templi di Agrigento, che sia punto di riferimento di interesse universale.

Onorevoli Colleghi, il mondo della cultura e della ricerca è oggi presente nel Mediterraneo con ingenti mezzi economici per la scoperta archeologica del mondo ellenico e delle civiltà pregresse; ed Agrigento, con le colonne dei suoi templi, testimonia il periodo storico più importante di questa civiltà.

Con la realizzazione del Parco, questa *polis* della Magna Grecia insieme con Atene diverrà meta ambita del turismo internazionale. Vedremo casi anche noi e nell'interesse dell'erario, la presenza di milioni di cittadini del mondo, che in atto si arrampicano sulla collina di Atene per ammirare estasiati il « Partenone », capolavoro immortale di Fidia.

La valle dei templi di Agrigento ha l'orgoglio della medesima immortalità.

Onorevoli Colleghi, per le superiori considerazioni ed analisi storiche e culturali anche in relazione alle recenti vicende legislative, chiediamo che venga approvata la presente proposta di legge.



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'ente parco archeologico della valle dei templi di Agrigento (EPAVA).

2. Il parco di cui al comma 1 comprende i territori situati entro i confini delle mura di difesa della città greca di Akragas, nonché i territori del comune di Agrigento elencati nell'allegato A.

3. Il territorio di cui all'allegato A costituisce la nuova delimitazione della zona A di Agrigento, con vincolo di inedificabilità assoluta, anche nei confronti degli enti pubblici.

4. I territori e gli immobili al di fuori della perimetrazione di cui al medesimo allegato A già legalmente acquisiti dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Agrigento alla data del 16 marzo 1991 divengono parte integrante del patrimonio inalienabile dell'ente parco ambientale di Agrigento (EPAA) di cui all'articolo 2 così come le proprietà demaniali statali e regionali ricadenti nella zona A di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1968, n. 131, e di cui al decreto del presidente della regione Sicilia 13 giugno 1991.

5. La cessione dei beni di cui al comma 4 è espletata a titolo gratuito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le particelle del foglio di mappa 148, nn. 114, 164, 165, 166, 167 del comune di Agrigento con le costruzioni sulle stesse gravanti di pertinenza del tessuto urbano della città stessa sono ammesse a sanatoria a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Alla stessa sanatoria sono sottoposte le particelle insistenti nella residua parte della zona A e delle zone B, C, D ed E di cui al citato decreto ministeriale 16 maggio 1968.

7. Tutte le costruzioni ricadenti entro la nuova delimitazione dell'EPAVA legalmente o abusivamente realizzate e non facenti parte del tessuto urbano di Agrigento sono espropriate dall'ente suddetto con le modalità previste per gli espropri di pubblica utilità.

8. L'assessore al territorio ed ambiente della regione Sicilia, il comune di Agrigento ed un rappresentante della Soprintendenza di cui al comma 4 definiranno, a maggioranza, inderogabilmente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i confini del territorio urbano di Agrigento.

ART. 2.

1. E istituito l'ente parco ambientale di Agrigento (EPAA), avente come scopi precipui quelli previsti dall'articolo 8.

2. Le aree, già classificate come A dal decreto ministeriale 16 maggio 1968 e dal decreto del presidente della regione Sicilia del 13 giugno 1991, costituiscono, nel loro insieme, l'ente parco ambientale di Agrigento.

3. All'EPAA, per cause di pubblica utilità, è consentita la costruzione di opere murarie nel rispetto dei limiti imposti dallo statuto.

4. I privati cittadini, proprietari di immobili, di terreni o di case, ricadenti nell'ambito del territorio gestito dall'EPAA, che debbono approntare opere murarie che abbiano caratteristiche accessorie o di pertinenza, devono essere espressamente autorizzati dal predetto ente, che, nel rispetto degli indici e dei regolamenti urbanistici comunali e interni dell'ente stesso, terrà conto delle implicazioni ambientali o riconducibili a motivi di comprovata necessità sociale o di pubblica utilità.

5. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali vigenti in materia.

ART. 3.

1. Le costruzioni realizzate nelle zone già definite A, B, C, D ed E dal decreto ministeriale 16 maggio 1968 e dal decreto del presidente della regione Sicilia del 13 giugno 1991, denunciate come abusive dagli e agli organi preposti alla tutela del territorio alla data del 13 giugno 1991 e quelle i cui proprietari non abbiano provveduto a qualsiasi titolo alle oblazioni previste dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, godono dei benefici di cui alla legge medesima in deroga ai limiti temporali posti dalla stessa.

2. Le basi parametriche su cui fissare l'oblazione sono quelle stabilite dalla legge n. 47 del 1985 per gli immobili costruiti nel 1983, maggiorate degli interessi legali e delle quote di svalutazione maturate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I nuovi parametri sono resi noti con apposita circolare del Ministro delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Devono essere, altresì, versate tutte le imposte evase dalla mancata dichiarazione reddituale degli immobili con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

5. Gli indici di edificabilità delle zone B di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1968 e del decreto del presidente della regione Sicilia 13 giugno 1991 sono quelli previsti nel decreto regionale; gli indici di edificabilità delle zone C, D ed E rimangono invariati rispetto a quelli fissati dal decreto ministeriale 16 maggio 1968.

6. La costruzione di nuove opere a carattere privato in deroga agli indici stabiliti nei commi precedenti ed a qualsiasi titolo effettuate, sono equiparate a quelle non autorizzate eseguite all'interno dell'EPAA e ad esse si applicano le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2.

7. Nell'ambito del territorio dell'EPAA e nelle zone B, C, D ed E del decreto ministeriale 16 maggio 1968 e del decreto

del presidente della regione Sicilia 13 giugno 1991 sono ammessi lavori di normale manutenzione e salvaguardia degli edifici esistenti e dei loro servizi, purché questi non portino aumenti volumetrici.

8. Per le opere di cui al comma 7, è obbligatorio il parere vincolante dell'ufficio tecnico comunale e del consiglio di amministrazione dell'ente, il quale è tenuto ad esprimere il suo giudizio entro dieci giorni. In caso di mancata notifica del parere dopo i dieci giorni prescritti, il richiedente può iniziare l'esecuzione dei lavori; la responsabilità dei danni eventualmente arrecati all'ambiente è imputata al presidente dell'EPAA ed al direttore degli operatori di controllo dello stesso.

9. Non è ammesso il cambio di destinazione degli edifici se non per attività di documentata pubblica utilità e sempre con il parere vincolante del consiglio di amministrazione dell'EPAA.

ART. 4.

1. Le costruzioni ricadenti nel territorio dell'EPAA e quelle ricadenti nelle aree B, C, D ed E del decreto ministeriale 16 maggio 1968 e del decreto del presidente della regione sicilia del 13 giugno 1991 i cui proprietari non possano dimostrare di avere realizzato l'opera anteriormente al 13 giugno 1991, sono considerate come costruite posteriormente a tale data ed acquisite dall'EPAA, secondo quanto previsto dalle norme vigenti per gli espropri aventi carattere di pubblica utilità.

2. Le costruzioni di cui al comma 1 entrano a far parte del patrimonio inalienabile dell'EPAA che potrà definire e completarne le strutture, nel caso queste non fossero ultimate. La regione Sicilia provvede alla copertura finanziaria, a valere sul bilancio dell'assessorato al territorio e all'ambiente.

3. Le costruzioni sequestrate o bloccate da specifiche ordinanze o non ultimate entro il 13 giugno 1991, ricadenti nel territorio gestito dallo EPAA, devono

essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sotto il diretto controllo del genio civile di Agrigento e del responsabile dell'ufficio tecnico comunale di Agrigento. Non può in alcun caso essere aumentata la volumetria di quanto già realizzato.

4. È ammessa la creazione di vasche per l'accumulo idrico con capienza di seimila litri per unità abitativa e di fossa biologica nelle more della creazione dei servizi nel territorio.

5. Le unità immobiliari completate ai sensi del presente articolo sono ammesse ad usufruire della sanatoria di cui all'articolo 3.

ART. 5.

1. L'EPAVA e l'EPAA hanno diritto di prelazione su tutte le transazioni immobiliari di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle di passaggio ereditario e per donazione tra parenti, effettuate nei loro rispettivi ambiti territoriali.

ART. 6.

1. È fatto obbligo ai notai della Repubblica di notificare tutti gli atti di vendita immobiliare ricadenti nelle zone di competenza dei due enti, ai presidenti degli stessi.

2. I consigli di amministrazione dell'EPAVA e dell'EPAA, entro trenta giorni dalla notifica di cui al comma 1, decidono, a maggioranza, se applicare o meno il diritto prelatorio, dandone tempestiva comunicazione agli organi competenti.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente è considerato rinunciataro del diritto di prelazione a tutti gli effetti di legge.

ART. 7

1. Sono compiti istituzionali dell'EPAVA:

a) tutelare e proteggere, anche con un corpo di vigilanza proprio, i beni ar-

cheologici del territorio sottoposto alla sua giurisdizione;

b) tutelare e proteggere con personale proprio altamente qualificato i beni ambientali del territorio sottoposto alla sua giurisdizione;

c) studiare le civiltà autoctone siciliane, greche ed ellenistico-romana in tutte le loro manifestazioni;

d) organizzare corsi di studio nazionali ed internazionali finalizzati alla conoscenza di tutte le peculiarità dell'archeologia mondiale;

e) riportare alla luce tutte le vestigia della città di Akragas nei limiti territoriali ad esso affidati;

f) ripristinare funzionalmente e fruitivamente per i cittadini le grandi opere idrauliche greche di Akragas;

g) organizzare o patrocinare totalmente od in parte campagne di scavi all'estero, nell'intento di creare un museo archeologico di tutte le passate civiltà, nello spirito dell'uguaglianza tra i popoli;

h) organizzare e produrre in proprio spettacoli teatrali classici;

i) creare un istituto professionale ad alto livello per restauratori di opere d'arte;

l) redigere riviste e pubblicazioni su Agrigento, il mondo siciliota e quello della Magna Grecia;

m) istituire un premio internazionale per gli studi archeologici;

n) creare un museo sui materiali e metodi di lavoro delle civiltà siciliote e greco-romana;

o) operare per tutte le attività che possono portare ad una conoscenza sempre più netta e dettagliata delle civiltà scomparse.

2. Le modalità ed i mezzi per il raggiungimento dei compiti previsti dal comma 1, saranno concordati fra l'assessorato regionale ai beni culturali ed il

Ministero competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'EPAVA è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione:

a) il sovrintendente ai beni culturali di Agrigento quale rappresentante regionale;

b) un rappresentante laureato in materie umanistiche nominato dal comune di Agrigento;

c) un rappresentante laureato in materie umanistiche nominato dai consigli di quartiere di Agrigento;

d) un dirigente della carriera amministrativa della Corte dei conti di Palermo.

5. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio di amministrazione dell'EPAA.

ART. 8.

1. Sono compiti istituzionali dell'ente parco ambientale di Agrigento (EPAA):

a) favorire l'ambiente e l'*habitat* naturale delle colture e della fauna della macchia mediterranea;

b) favorire l'allevamento equino e caprino con particolare riguardo ai cavalli bianchi e alla capra « giurgintana »;

c) creare strutture agro-turistiche per valorizzare le produzioni agricole ed artigianali della provincia ed in particolare di quelle agrigentine anche con l'istituzione di una mostra campionaria permanente;

d) salvaguardare le bellezze paesagistiche ed arboree del parco;

e) controllare con personale proprio la pulizia, la manutenzione e la tutela del patrimonio ambientale e naturale;

f) incrementare le colture arboree tipiche del bacino del mediterraneo ed in particolare del mandorlo « agrigentino », del pistacchio, del carrubo e dell'ulivo, anche con consulenza di specialisti del settore e l'assunzione di maestranze specializzate;

g) tutelare gli impianti propri e quelli creati nel proprio territorio a sostegno dell'attività nel parco archeologico della valle dei templi;

h) tutelare congiuntamente ai preposti del Parco archeologico della valle di templi, le opere di recinzione separanti le entità territoriali dei due enti;

i) tutelare le fonti di illuminazione ed i punti telefonici anche con propri tecnici in collaborazione con quelli dell'ENEL e della SIP;

l) creare aree di servizio turistiche nei limiti delle possibilità offerte dalla presente legge;

m) creare circuiti pedonali, ciclabili ed ippici per attività turistiche che valorizzino il paesaggio e le spiagge agrigentine incluse nel parco stesso nei limiti di quanto previsto dalla capitaneria di porto di Porto Empedocle;

n) creare un museo del carretto tipico siciliano e della civiltà artigianale antica;

o) istituire un premio di fotografia sugli « abiti nel folklore internazionale » da assegnarsi durante le manifestazioni della Sagra del mandorlo in fiore di Agrigento o indipendentemente da questa. Congiuntamente al premio suddetto è istituito un museo delle apparecchiature foto-cinematografiche;

p) creare un gruppo di specifici operatori di controllo coordinati da un direttore responsabile laureato in ingegneria che abbiano come precipuo incarico quello di vigilare sui lavori tanto di normale manutenzione e salvaguardia di tutti gli edifici ricadenti nel parco ambientale e nelle zone B, C, D ed E del decreto ministeriale 16 maggio 1968 e del

decreto del presidente della regione Sicilia 13 giugno 1991, quanto su quelli illegali con obbligo di denuncia immediata alle autorità giudiziarie;

q) favorire manifestazioni culturali anche in collaborazione con l'EPAVA.

2. Non rientrano nei compiti dell'EPAA la manutenzione, la riparazione e la ricerca dei beni archeologici.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'EPAA è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione:

a) un rappresentante laureato in scienze veterinarie od agrarie nominato dal comune di Agrigento;

b) un rappresentante laureato in materie economiche e commerciali della camera di commercio di Agrigento;

c) un rappresentante laureato in materie scientifiche nominato dai consigli di quartiere di Agrigento;

d) un dirigente della carriera amministrativa della Corte dei conti di Palermo.

5. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte del consiglio di amministrazione dell'EPAA.

6. Le modalità ed i mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'EPAA saranno concordati fra l'assessore al territorio ed ambiente regionale ed il Ministro competente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. È istituito un ufficio congiunto di programmazione tra l'EPAVA e l'EPAA.

ART. 9.

1. Lo Stato e la regione Sicilia provvedono pariteticamente al finanziamento dell'EPAVA e dell'EPAA.

2. All'onere derivante allo Stato dalla presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa ».

3. La regione Sicilia, per la parte di sua competenza, provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

ALLEGATO A.
(Articolo 1).

TERRITORI DEL COMUNE DI AGRIGENTO
RICADENTI NELL'AREA DEL PARCO

- 1) Il territorio della contrada Pezzino sino al fiume Hypsas ed al confine ovest della contrada San Leonardo.
- 2) Il territorio compreso tra il fiume Hypsas e le vecchie mura di difesa sino al ponte Sant'Anna.
- 3) Il territorio compreso tra la strada statale 115 e le vecchie mura di difesa sino all'attuale quadrivio di Porta Aurea.
- 4) Il territorio compreso fra le strade Agrigento-San Leone, l'incrocio di questa con la strada statale Agrigento-Caltanissetta e la perpendicolare del punto più ad est delle vecchie mura di difesa con la strada statale suddetta.